



ASSOCIAZIONE MOKA APS
Via Walter Tobagi, 2 - 47121 Forlì (FC)
codice fiscale 92089640400

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 10 APRILE 2021

Oggi sabato 10 aprile, alle ore 14:00, con meeting virtuale tramite la piattaforma Zoom si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'associazione Moka.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 9 del vigente statuto sociale il Sig. Marco Cortesi, il quale, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così come previsto dall'art.7 dello statuto e che sono presenti n.8 soci su n.9 iscritti a libro soci alla data odierna, corrispondenti all'88,89% dell'intera base sociale, nelle persone di Marco Cortesi di Mara Moschini, Paola Casadei, Enzo Cortesi, Laura Mazzotti, Chiara Semenzin, Ermes Pozzobon, Chiara Fedato, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Mara Moschini e dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione necessarie a renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 2017) per mantenere l'iscrizione nell'Albo Regionale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Il Presidente procede con la lettura degli articoli sottolineando le modifiche effettuate rispetto allo Statuto originale e fornendo informazioni relative a tali modifiche.

Al termine della lettura degli articoli, l'Assemblea dopo ampia ed esauriente discussione, approva all'unanimità il nuovo Statuto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A) come sua parte integrante e sostanziale, e incarica il Presidente di procedere con le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:00

Il Segretario

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Cesena

Registrato a Cesena il 23 APR. 2021
N. 785 Mod. 3 € 200,00
Euro *dissegni/oo*
IL DIRETTORE *[Signature]*



allegato A)

ASSOCIAZIONE MOKA APS
Via Walter Tobagi, 2 - 47121 Forlì (FC)
codice fiscale 92089640400

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

L'associazione denominata "Moka APS" è una associazione di diritto privato costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del C.c. operante quale associazione di promozione sociale secondo la normativa prevista dagli artt. 35 e seguenti del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e relativi regolamenti attuativi.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

L'associazione "Moka APS" ha sede in Forlì (FC), via Walter Tobagi n. 2.

Articolo 3

- Scopi dell'associazione -

L'associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla crescita della persona attraverso la condivisione dei valori ed ideali di cooperazione, pace, fratellanza e rispetto dei diritti umani, assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione alla conoscenza, all'incontro ed all'aggregazione delle persone. Strumento principale per il perseguimento dei suddetti fini è la promozione e la diffusione della cultura artistica in generale, in modo da favorire contatti tra persone, enti e associazioni, mediante lo svolgimento di attività artistica in campo teatrale, cinematografico, culturale e della produzione video. In conformità a ciò, l'associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale nell'ambito dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 5, c. 1, lett. i).

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini, l'associazione si propone di:

- promuovere ed organizzare attività culturali quali manifestazioni teatrali, musicali, saggi, conferenze, realizzazione di cortometraggi, lungometraggi, documentari ed ogni altra forma di spettacolo o opera video intesa alla diffusione dei valori di pace, cooperazione, integrazione e crescita culturale e artistica;
- promuovere ed organizzare corsi, convegni, dibattiti, conferenze, seminari di ricerca ed altre iniziative di approfondimento che utilizzino lo strumento dell'attività artistica per la promozione dei valori di pace, cooperazione, integrazione e crescita culturale;
- stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altri enti che perseguono gli stessi fini;
- stabilire rapporti di collaborazione con enti pubblici, scuole ed altre agenzie educative per la promozione dei valori di pace, cooperazione, integrazione e crescita culturale;
- svolgere attività di formazione, quali ad es. corsi di aggiornamento, corsi teatrali, corsi inerenti le tecniche cinematografiche e video, intesi come modalità di acquisizione di strumenti per la promozione dei valori di pace, cooperazione, integrazione e crescita culturale;
- svolgere attività editoriali, quali ad es. pubblicazione di magazine, libri, DVD, pubblicazioni artistiche in genere, intesi come strumenti per la promozione dei valori di pace, cooperazione, integrazione e crescita culturale;
- svolgere qualsiasi attività l'associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, la cui individuazione spetta al Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dalla legge.

Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, dei loro famigliari e di terzi e realizzate per il tramite degli associati, di norma attraverso prestazioni volontarie e gratuite, ed in casi di particolare necessità tramite collaboratori esterni retribuiti, secondo forme e modalità di volta in volta ritenute idonee. Ai soci volontari spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Moka APS

TITOLO II

SOCI

Articolo 4

- Soci -

Sono membri dell'associazione i soci fondatori nonché tutte le persone fisiche e altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che, condividendo le finalità dell'associazione, si impegnino a realizzare nei limiti stabiliti gli scopi dell'associazione e risultino in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando entro 60 giorni e in forma scritta all'aspirante socio le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- ricoprire le cariche associative;
- partecipare all'assemblea, con diritto di voto, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- consultare i libri sociali e osservando i necessari doveri di riservatezza, previa domanda motivata da presentare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 30 giorni in relazione alla quale il Consiglio Direttivo comunicherà le modalità di consultazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

Articolo 5

- Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intenda continuare a collaborare alle attività dell'associazione.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- danneggi moralmente e materialmente l'associazione;
- sia causa di disordini e dissidi tra i soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può chiedere che venga inserito nell'ordine del giorno della prima assemblea successiva la valutazione della decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'eventuale Organo di Controllo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso

delle spese sostenute, secondo il disposto dell'art. 3.

Articolo 7 - Assemblea -

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa entro il giorno precedente la data prevista per lo svolgimento dell'assemblea in prima convocazione. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. La partecipazione dei soci all'assemblea può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

- nomina e revoca i componenti gli organi associativi e, quando previsto, il Revisore Legale dei conti;
- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno;
- delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione, nonché in caso di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti gli associati.

L'assemblea, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti a libro soci da almeno tre mesi.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Quelle dell'assemblea straordinaria relative alla modifica dello statuto sono assunte con la presenza, personalmente o per delega, di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti; quelle relative allo scioglimento dell'associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati, mentre quelle inerenti operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, con la presenza, personalmente o per delega, della maggioranza assoluta degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea dei soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Possono farne parte esclusivamente gli associati. L'eletto che, dopo l'elezione, rinunci alla nomina, viene sostituito da colui che nella graduatoria segue l'ultimo eletto. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- coordinare l'attuazione delle linee programmatiche definite dall'assemblea, individuando le modalità operative;
- predisporre lo schema di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

Mario Costa

- predisporre il bilancio sociale, se ne ricorrono i presupposti di legge o in via facoltativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- determinare la quota associativa annuale ed il termine ultimo per il suo versamento in modo da consentire ai soci il mantenimento dell'adesione all'associazione senza soluzione di continuità;
- ratificare la decadenza dei soci e deliberare sulle proposte di esclusione dei soci;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci;
- promuovere raccolte di fondi;
- nominare il direttore artistico;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. La partecipazione dei consiglieri alle riunioni può, altresì, avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo sono redatti a cura del segretario e conservati agli atti.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente viene eletto dall'assemblea dei soci ed ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo, anche in forma monocratica, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. Viene nominato per un triennio e il mandato scade in coincidenza con la riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Qualora l'Organo di Controllo sia costituito in forma monocratica il componente deve essere scelto fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, Codice Civile. In caso di organo collegiale i suddetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componente.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di Controllo, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Articolo 11

- Revisione Legale dei Conti -

Qualora all'Organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12

- Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.

Articolo 13

- Risorse economiche -

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- convenzioni con enti pubblici;
- eventuali attività commerciali accessorie a quelle istituzionali.

Tutte le entrate e le risorse patrimoniali saranno destinate alla realizzazione delle finalità di interesse generale dell'associazione.

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio dell'anno precedente e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

Articolo 15

- Libri dell'associazione -

L'associazione ha il compito di tenere:

- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea degli associati;
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli associati;
- il libro dell'Organo di Controllo, se istituito ai sensi del precedente art. 10;
- ogni altro libro prescritto dalla legge.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 16

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'assemblea dei soci, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso in cui l'assemblea dei soci non assuma alcuna delibera in merito, il patrimonio andrà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

- Rinvio -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, in quanto compatibili, e delle altre leggi in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.

Memo bot.

Memo bot.

ALLEGATO N. 01 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA

IL 23 APR. 2021 AL N. 785 MOD. 3

IL DIRETTORE

